

# Interposizione, attribuiti ai soci i redditi fittizi della società

---

## Cassazione

---

Spetta al contribuente  
l'onere della prova  
sull'assenza di schermo

---

**Antonio Iorio**  
**Laura Ambrosi**

Sono legittimamente attribuiti ai soci i redditi della società che ha costi e ricavi fittizi. Ad affermarlo è la Cassazione con la ordinanza 3728 depositata ieri.

La vicenda trae origine da una serie di atti impositivi notificati dall'Agenzia perché, in sintesi, una società è stata considerata soggetto interposto ai rispettivi soci (persone fisiche) nel presupposto che sia costi sia ricavi registrati fossero inesistenti.

I diversi provvedimenti sono stati impugnati e, solo in secondo grado, hanno trovato accoglimento le eccezioni dei contribuenti, secondo le quali non sussistevano sufficienti prove a sostegno della contestata interposizione fittizia.

L'Ufficio ha così proposto ricorso per Cassazione che è stato accolto, in totale riforma della sentenza di appello.

In tale contesto, la Suprema corte ha meglio individuato il perimetro della interposizione e del relativo onere probatorio.

Innanzitutto, l'articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73 mira a riallineare l'attività svolta da un altro soggetto sull'effettivo percettore dei redditi. Ne consegue

così che nei confronti del soggetto che abbia gestito *uti dominus* una società di capitali si determina, la traslazione del reddito di impresa e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta.

Tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e la mandante è la società. Ai fini probatori, incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, spettando quindi al contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'assenza. L'oggetto della prova deve dimostrare che il destinatario dell'accertamento sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona. Occorre pertanto che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto *uti dominus*. Tale prova può anche essere di carattere indiziario e non è necessario un comportamento fraudolento del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio di un legittimo strumento giuridico (nella specie dello schermo societario).

Nella specie, da tutti gli elementi raccolti, oltre alla fittizietà delle operazioni passive ed attive, i due soci non avevano redditi propri se non irrisori, nonostante nell'anagrafe tributaria risultassero pagamenti di contributi, Imu e altri oneri.

La società quindi dall'intero complesso indiziario si configura interposta ai soci.